



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. 000425 del 14 NOV. 2018

Proposta n. 14898 del 18/09/2018

Oggetto:

accreditamento istituzionale definitivo del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "ALM Padre Pio" sito in via Maremmana Inferiore, Km 0,400 Località Villa Adriana – Tivoli , gestito dalla ALM Associazione Laziale Motulesi Onlus, (P.IVA 01128631007) sede legale viale Aldo Ballarin, 108, Roma, a seguito di verifica positiva svolta dalla Asl Roma 5 ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e smi.

Estensore

PETRUCCI MARIA ANTONIETTA

Responsabile del Procedimento

PETRUCCI MARIA ANTONIETTA

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

OGGETTO: accreditamento istituzionale definitivo del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "ALM Padre Pio" sito in via Maremmana Inferiore, Km 0,400 Località Villa Adriana – Tivoli, gestito dalla ALM Associazione Laziale Motulesi Onlus, (P.IVA 01128631007) sede legale viale Aldo Ballarin, 108, Roma, a seguito di verifica positiva svolta dalla Asl Roma 5 ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e smi.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66;
- la Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro";
- l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22.02.2017 recante: Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018)

- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- l'atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell'Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421";
- il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- La Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10 agosto 2010. N. 3 Assestamento di bilancio annuale e pluriennale;
- la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 2 commi 13-17)
- Il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e ss.mm.ii.

VISTI per quanto riguarda le norme di settore:

- DPCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: "*Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale*". che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell'offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: "*Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011;*
- DPCA n. 15 del 27 gennaio 2014 concernente: "attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l'attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018)

- DPCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: *"Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale"*;
- DPCA n. U00469/07.11.2017 recante: *"Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D.Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012"*
- Decreto dirigenziale n. G04762/12.04.2017 di definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Decreto dirigenziale n. G10895/01.08.2017 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Decreto dirigenziale n. G18406 del 22.12.2017 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe;
- Determinazione n. G05097/17.04.2018 di istituzione del gruppo di lavoro per le tariffe;
- DPCA n. U00257/26.06.2018 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421"*, in particolare l'art. 8 quater, commi 1, 2 e 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

"1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ...

7. nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"

VISTO il DCA n. U00144/21.04.2017 con il quale è stato confermato il titolo autorizzativo al centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato *"ALM Padre Pio sito in via Maremmiana Inferiore, Km 0,400 Località Villa Adriana – Tivoli, gestito dalla ALM Associazione Laziale Motulesi Onlus, per*

- n. 100 trattamenti/die ambulatoriali
- n. 100 trattamenti/die domiciliari

e rilasciato l'accreditamento istituzionale;

CONSIDERATO CHE il predetto decreto ha disposto che l'accreditamento istituzionale viene rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, art. 8 che recita:

"... nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018)

verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"

PRESO ATTO della nota prot.25651/2018 (assunta al prot.n.535420/06.09.2018) con la quale la Asl Roma 5 ha trasmesso il parere favorevole prot.n.556/2018 nonché del citato parere 556/2018 che attesta la conformità della struttura ai requisiti ulteriori di accreditamento ed il rispetto del volume dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

RITENUTO, al riguardo opportuno, rilasciare 1) l'accreditamento istituzionale definitivo al centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "ALM Padre Pio" sito in via Maremmana Inferiore, Km 0,400 Località Villa Adriana – Tivoli , gestito dalla ALM Associazione Laziale Motulesi Onlus, (P.IVA 01128631007) sede legale viale Aldo Ballarin, 108, Roma, a seguito di verifica positiva svolta dalla Asl Roma 5 ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e smi. per lo svolgimento dei trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare nei limiti della capacità massima autorizzata;

2) l'accreditamento, infatti, viene rilasciato per la funzione ambulatoriale e domiciliare svolte nei limiti della capacità autorizzativa massima, rinviando all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità;

TENUTO CONTO altresì che

- l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, competente per territorio, ai sensi dell'art. 15 del R.R. n.2/2007, accerta in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003 e di quelli ulteriori di accreditamento;
- l'azienda è deputata ai sensi del DCA n. 159/2016 alla regolamentazione, attraverso l'accordo contrattuale, dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari, nell'ambito della capacità della struttura;
- l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

1) rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo al centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "ALM Padre Pio" sito in via Maremmana Inferiore, Km 0,400 Località Villa Adriana – Tivoli , gestito dalla ALM Associazione Laziale Motulesi Onlus, (P.IVA 01128631007) sede legale viale Aldo Ballarin, 108, Roma, a seguito di verifica positiva svolta dalla Asl Roma 5 ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e smi. per lo svolgimento dei trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare nei limiti della capacità massima autorizzata;

2) l'accreditamento, infatti, viene rilasciato per la funzione ambulatoriale e domiciliare svolte nei limiti della capacità autorizzativa massima, rinviando all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018)

3) La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accredimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali;

4) l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, competente per territorio, ai sensi dell'art. 15 del R.R. n.2/2007, accerta in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003 e di quelli ulteriori di accreditamento;

5) l'azienda è deputata ai sensi del DCA n. 159/2016 alla regolamentazione, attraverso l'accordo contrattuale, dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari nell'ambito della capacità della struttura;

6) l'accredimento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

7) la struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Capo III - Capo IV del Regolamento regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione e Capo III "*Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale*" della L.R. 4/2003 e s.m.i. ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento;

Il presente provvedimento è notificato alla ALM Associazione Laziale Motulesi Onlus (alm@open.legalmail.it) alla Asl Roma 5 nonché al Comune di Tivoli (info@pec.comune.tivoli.rm.it).

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

